

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, LEPRE, PITTELLA, RUFINO, TALAMONA,
CARNESELLA e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1970 sono scaduti i seguenti termini previsti dalla legislazione in materia di danni di guerra:

a) per la presentazione da parte del sinistrato della domanda — documentata — di riparazione o ricostruzione, semprechè sia stata presentata nel termine del 15 aprile 1954 la denuncia dei danni di guerra;

b) entro il quale il Genio civile può concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori;

c) entro il quale i sinistrati devono completare la ricostruzione;

d) il termine di efficienza dei piani di ricostruzione, ancorchè scadenti prima di tale data.

Non vi è dubbio che a tutt'oggi, dopo trenta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale e a 23 anni dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'annoso problema dei danni di guerra è stato solo

parzialmente risolto. Ancora circa 500 mila vani sono da riparare o da ricostruire a causa sia dei limitati stanziamenti, sia delle lentezze burocratiche, che purtroppo affliggono il nostro Paese.

Sembra, quindi, opportuno prorogare di altri cinque anni il termine per l'autorizzazione alla ricostruzione da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Oltre alla scadenza dei termini, in questi ultimi anni è emersa l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla vigente legislazione per l'insorgenza di taluni problemi lasciati irrisolti o controversi.

Il presente disegno di legge ha, quindi, lo scopo di mettere a fuoco tutte le varie questioni derivanti dalla legislazione dei danni di guerra al fine di ricercare una soluzione che possa essere definitiva.

Un caso non previsto dal legislatore è quello della possibilità che, dopo l'emanazione

della legge 29 settembre 1967, n. 955, con la quale si disponevano maggiori benefici per i cittadini dei comuni che avessero subito oltre il 75 per cento di distruzione dei vani destinati ad abitazione prima della guerra, fossero dichiarati super sinistrati altri comuni. Sembra, quindi, quanto mai opportuno prevedere per i residenti di questi comuni la possibilità di usufruire dei benefici disposti dalla citata legge n. 955.

Nell'attuale carenza di abitazioni civili, due norme sembrano altresì di una certa utilità:

1) estendere la vigente legislazione a coloro i quali destinano ad uso di abitazione quei fabbricati ricostruiti, che prima della guerra erano adibiti ad altro uso;

2) estendere l'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 610, a tutti gli aventi causa del danneggiato che vogliono ripristinare il fabbricato nel comune di nuovo domicilio, semprechè si trovi nella stessa provincia di quello in cui esisteva il fabbricato distrutto.

Ma il problema più scottante sembra essere quello del criterio, adottato dalla presente legislazione, di fissazione, per la ricostruzione, del limite di spesa di 50 milioni al fine dell'assegnazione del contributo massimo. La concessione delle provvidenze per danni di guerra può essere attuata sotto forma di indennizzo o di contributo; mentre il primo non importa l'obbligo di ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il contributo è condizionato a tale obbligo. Sulla base del criterio enunciato si delinea il principio fondamentale cui è ispirata la legge 27 dicembre 1953, n. 968, quello cioè della ricostruzione, onde conseguire la finalità di interesse collettivo di ridare alla società beni funzionali.

Data la diversa finalità cui le due forme di provvidenze sono rivolte, e rappresentando l'indennizzo soltanto un intervento diretto a favore del danneggiato, che rimane libero di riprendere o meno l'attività che svolgeva prima dell'evento bellico, non vi è stato mai dubbio circa l'intendimento del legislatore di operare una sostanziale differenziazione tra le due forme di provvidenze, accordando un maggior favore al « contributo », inteso

come mezzo di promuovere l'opera di ricostruzione del Paese.

Invece, la interpretazione data alla norma (art. 28), che stabilisce i limiti dell'indennizzo e del contributo, e la sua successiva modifica (art. 19 della legge 29 settembre 1967, n. 955) hanno invertito l'intendimento originario della legge, favorendo i richiedenti l'indennizzo e danneggiando gravemente i proprietari che intendono ripristinare i beni con il contributo dello Stato.

Infatti, mentre la valutazione del danno, agli effetti della concessione dell'indennizzo, viene riferita ai prezzi del 1943, quella del danno, agli effetti della concessione del contributo, viene riferita ai prezzi attuali, provocando l'inconveniente paradossale di ridurre, anno per anno, l'entità dei beni da ripristinare in proporzione dell'aumento del prezzo di ripristino.

Se, infatti, nel 1953 per raggiungere 50 milioni occorreva un volume di circa 8.944 mc. (volume in mc. 8.944 x lire/mc. 130 [costo anteguerra] x 43 [coefficiente di rivalutazione 1953] = 50 milioni), oggi che il coefficiente di rivalutazione è salito a 150, i 50 milioni si raggiungono con un volume di mc. 2.565 (mc. 2.565 x 130 [prezzo anteguerra] x 150 [coefficiente di rivalutazione] = 50 milioni).

Quindi attualmente il volume ammissibile a contributo massimo si è ridotto di circa 1/3 rispetto a quello ammissibile nel 1953.

D'altra parte i limiti del danno per la concessione dell'indennizzo, che il legislatore aveva fissato rispettivamente in quattro valori (5, 10, 15, 20), pari alla decima parte dei rispettivi valori per la concessione dei contributi (50, 100, 150, 200 milioni), oggi, a seguito della diversa sopraddetta interpretazione, sono diventati oltre 20 volte maggiori dei rispettivi valori del contributo, dovendo questi ultimi essere riferiti ai prezzi attuali, che sono aumentati, rispetto al 1943, di circa 200 volte.

In tale maniera gli interessati vengono ad essere incoraggiati alla richiesta dell'indennizzo, che non obbliga agli oneri del ripristino del bene danneggiato o distrutto, con

il conseguente, completo sgretolamento del sistema istituito dal legislatore per realizzare uno scopo sociale, e non già per distribuire del denaro, che potrebbe essere facilmente consumato.

Per ovviare a questa palese contraddizione sembra giusto riferire la spesa per la ricostruzione al momento del danno e non ad oggi.

L'ultima grave carenza che si intende sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi è quella dei danni di guerra subiti dagli enti locali.

Mentre lo Stato ha provveduto a ripristinare a suo totale carico quei beni ritenuti indispensabili per l'assolvimento dei compiti istituzionali degli enti locali, tassativamente fissati per legge, per gli altri beni patrimoniali, attinenti, per esempio, ad attività culturali, artistiche, ricreative, economiche, eccetera, la pubblica amministrazione non ha concesso neppure gli stessi indennizzi e contributi previsti per i privati danneggiati.

Trattandosi di beni che assolvono senza dubbio un compito indispensabile per l'attività istituzionale degli enti locali, sembra opportuno estendere a questi le agevolazioni previste dalla legislazione sui danni di guerra.

Infine non si può sottacere che alcuni beni immobili di interesse nazionale sono rimasti esclusi dalla legislazione sui danni di guerra, provocando un depauperamento del patrimonio storico-artistico nazionale, in contrasto con la legislazione di tutti gli altri Stati europei che hanno previsto norme idonee per la ricostruzione dei beni immobili di interesse storico danneggiati dall'ultimo conflitto.

Pertanto, con il presente disegno di legge si propone di estendere l'attuale legislazione a tutti quei beni dichiarati di interesse pubblico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Per tutte le considerazioni sopra riportate non si dubita che il presente disegno di legge trovi sollecito e benevolo accoglimento da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1980 i termini relativi:

alla presentazione della domanda di contributo per provvedere al ripristino del bene, previsti dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, e successive modificazioni;

alla concessione, da parte degli uffici del Genio civile, dell'autorizzazione ad iniziare le opere di ricostruzione, previsti dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni;

alla facoltà di ricostruire la restante parte del fabbricato nel caso che la ricostruzione sia stata effettuata solo parzialmente, previsti dall'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni;

alla proroga dell'efficacia dei piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati, previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1957, n. 222, e successive modificazioni;

alla possibilità, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di costruire fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali le opere di ricostruzione effettuate non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio ai senza tetto, previsti dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni.

Art. 2.

Possono presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove denunce, ai sensi degli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre 1967, n. 955, nei Comuni di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953,

n. 968, riconosciuti supersinistrati dopo il 29 settembre 1967.

Ove il Comune sia dichiarato supersinistrato in data successiva, il termine dei 180 giorni decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del nuovo provvedimento.

Art. 3.

Per i lavori da autorizzare in base alla presente legge l'importo di lire 4 milioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è stabilito nella misura prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato con la legge 14 ottobre 1974, n. 504.

Art. 4.

Ai proprietari dei fabbricati che provvedono alla riparazione di fabbricati ad uso di abitazione è concesso il contributo costante trentennale del 4 per cento sulla base di commisurazione del contributo, consentita dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, indipendentemente dai limiti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

Art. 5.

I contributi di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, ed al precedente articolo 3 sono concessi indipendentemente dall'uso cui risultava adibito il fabbricato al momento del danno.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Sempre per i danni ai beni previsti dal comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o rico-

struzione, relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi dell'articolo 27, lettera a), superi le lire 75 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 75 milioni, 125 milioni, 175 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto, Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni ».

Art. 7.

L'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è sostituito dal seguente:

« A modifica dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, il fabbricato può essere costruito anche in comune diverso da quello nel quale sorgeva al momento del danno purchè entro la stessa provincia e le unità immobiliari abbiano carattere di appartamenti destinati all'edilizia economica e popolare ».

Art. 8.

I beni danneggiati dalla guerra, aventi fini istituzionali o patrimoniali, di proprietà degli enti locali, ivi compresi gli enti pubblici di beneficenza — qualora siano già stati ricostruiti dagli enti stessi senza l'intervento finanziario dello Stato — sono ammessi ad usufruire dei benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modifiche; qualora, invece, essi siano ancora da ricostruire, sono ammessi alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di un contributo trentacinquennale in annualità non inferiore al 6 per cento dell'ammontare della spesa occorrente per il loro ripristino; tale spesa verrà determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È in facoltà, però, di enti proprietari di beni patrimoniali tuttora da ricostruire, optare per i benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando non sia stata precedentemente presentata dagli enti pro-

prietari dei beni danneggiati denuncia del danno, ovvero domanda di ripristino a totale o parziale carico dello Stato; ed anche se sia stato emesso, in relazione all'articolo 2, lettere *a)* e *b)* della legge 27 dicembre 1953, n. 968, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, decreto di rigetto, quand'anche non gravato da ricorso.

Agli oneri derivanti dal presente articolo sarà provveduto con le assegnazioni previste dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beni immobili di proprietà privata, qualunque sia la loro natura, danneggiati dalla guerra e dichiarati di pubblico interesse ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 10.

Il termine di validità di tutti i piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra, approvati a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 154, e successive disposizioni, che abbiano comunque perduto efficacia ovvero che siano validi ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 21 dicembre 1955, numero 1357, è stabilito fino al 31 dicembre 1978, agli effetti della facoltà di intervento esecutivo del Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia — di cui agli articoli 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

I piani di ricostruzione di cui al precedente comma hanno efficacia solo in quanto non contrastanti con le vigenti norme di legge in materia urbanistica.

È fissato in 20 il numero delle annualità previste dall'articolo 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per l'attuazione in concessione dei piani di ricostruzione.

Per gli interventi contemplati dal precedente comma, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegno in annualità ventennali anticipate nei limiti di

lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1977.

Per il pagamento delle annualità stabilite nel presente articolo le annualità relative agli esercizi 1976 e 1977 saranno iscritte nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non utilizzate in un esercizio andranno in aumento a quelle dell'esercizio successivo.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10 della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti al capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.